



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16786/2020 R.G. proposto da:

Bertuzzo Sergio e Bertuzzo Aldo, rappresentati e difesi dall'avvocato
Vincenzo Garzia,

-ricorrenti principali e controricorrenti-

contro

Bertuzzo Piergiorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Cera,

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 5722/2019
depositata il 24.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dal
Consigliere Vincenzo Picaro.

FATTI DI CAUSA

Nell'aprile del 2000 Sergio e Aldo Bertuzzo evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza il germano Pier Giorgio Bertuzzo e la madre Maria Basso, domandando la divisione dell'asse ereditario del di loro padre Luigi Bertuzzo, deceduto il 4.8.1987 senza lasciare testamento, costituito da alcuni immobili siti in Comune di Montegalda, dalle attrezzature destinate alla coltivazione dei terreni dell'azienda agricola del *de cuius* e da alcuni crediti.

Costituitosi, Pier Giorgio Bertuzzo aderiva alla domanda di divisione, chiedendo, tuttavia, di considerarsi ricompresi nella comunione anche altri cespiti, non indicati nell'atto di citazione e nella dichiarazione di successione; domandava, inoltre, il rendiconto dei beni detenuti in via esclusiva dal germano Sergio, nonché di considerare, nell'assegnazione degli immobili, le migliorie apportate alla porzione di villa bifamiliare da lui abitata.

Maria Basso, non costituita, decedeva nelle more del giudizio.

Con la sentenza n. 1442/2018, il Tribunale di Vicenza disponeva lo scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale n. 3 elaborato dal CTU, che prevedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a carico della porzione immobiliare assegnata al coerede Pier Giorgio, a favore della porzione assegnata al germano Aldo, e non comportava la necessità di eseguire opere di trasformazione dei fondi assegnati ai condividenti, né di versare conguagli in denaro.

Pier Giorgio Bertuzzo interponeva appello avverso la prefata sentenza.

Nella resistenza di Aldo e Sergio Bertuzzo, costituitisi con un unico patrocinio, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 5722/2019 del 26.11/24.12.2019, ordinava a Sergio Bertuzzo di corrispondere al germano Pier Giorgio la sua quota dei frutti maturati sui beni facenti parte della comunione e fatti propri per intero dal primo, la cui stima era stata eseguita dal CTU impiegando come parametro l'ipotetico canone di affitto che la massa ereditaria avrebbe percepito ove i terreni agricoli fossero

stati dati in uso a terzi. Quanto al progetto di divisione, la Corte distrettuale riteneva preferibile la soluzione già individuata dal Tribunale rispetto al progetto n. 5 predisposto dal medesimo CTU, anche tenuto conto della sua corrispondenza ad una situazione fattuale già adottata dai condividenti in costanza di comunione per regolare l'uso delle due abitazioni assegnate a Pier Giorgio e ad Aldo Bertuzzo. Dichiarava, inoltre, non necessaria, ai fini della costituzione della servitù coattiva, l'assoluta interclusione del fondo derivato dalla divisione giudiziale, rispondendo essa ad una migliore organizzazione degli spazi ed all'esigenza di contenere al minimo le opere rese necessarie dalla divisione.

Avverso tale sentenza Sergio Bertuzzo e Aldo Bertuzzo hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla base di un'unica censura, e Pier Giorgio Bertuzzo ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Per Bertuzzo Pier Giorgio si è costituito l'avvocato Nicola Cera in sostituzione dell'originario difensore.

Nell'imminenza dell'adunanza camerale, il solo ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con un'unica censura, i ricorrenti principali deducono, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o errata applicazione degli articoli 4, 9, 49, 55 della L. n. 203/1982 in materia di contratti agrari e conseguente omessa pronuncia. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente stimato il valore dei frutti ricavati dalla coltivazione dei terreni agricoli da parte di Sergio Bertuzzo, aderendo all'espletata CTU, che non aveva tenuto conto degli accordi intercorsi tra Sergio Bertuzzo e il *de cuius*, in contrasto con l'orientamento di questa Corte che stabilisce che, essendo divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, di cui all'art. 9 L. n. 203/1982, sia i redditi dominicali di cui all'art.

62 della predetta legge, il canone di affitto del fondo agricolo è quello stabilito liberamente tra le parti.

Il primo motivo attiene all'accoglimento in secondo grado della domanda riconvenzionale di Piergiorgio Bertuzzo di condanna di Sergio Bertuzzo per l'importo di € 41.795,87 oltre interessi legali dalla CTU Boron espletata in primo grado (8.2.2017) al saldo, per essersi appropriato del denaro presente sui conti del defunto al momento della sua morte (non contestato in questa sede), dei frutti derivanti dai terreni agricoli di proprietà del *de cuius* Luigi Bertuzzo, deceduto *ab intestato* il 4.8.1987 (compresi quelli affittati da Luigi Bertuzzo a Sergio Bertuzzo dall'8.1.1987 per 15 anni), nonché del valore degli attrezzi agricoli del defunto, dei loro frutti e di quelli tratti sempre da Sergio Bertuzzo da un fabbricato agricolo di proprietà del defunto.

Si assume che la Corte distrettuale, non abbia tenuto conto che il contratto di durata quindicennale di affitto di fondi rustici concluso dal defunto con il figlio Sergio Bertuzzo l'8.1.1987, in assenza di tempestiva disdetta da parte del concedente, la cui morte non aveva effetti estintivi sul contratto ex art. 49 comma 3° della L. n. 203/1982, si fosse rinnovato per eguale durata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 203/1982, e che pertanto nella stima dei frutti il CTU nominato in primo grado, geom. Paola Boron, e nella conseguente sentenza impugnata, si sarebbe dovuto tener conto del canone di affitto (di € 26,40 annui per campo vicentino) convenzionale pattuito nel contratto di affitto, peraltro accettato anche da Piergiorgio Bertuzzo allorché aveva percepito, asseritamente in anticipo rispetto alla scadenza, l'affitto dei terreni per le annualità dal novembre 1987 al novembre 2002, e non del superiore canone di mercato per affitto a terzi (di € 150,00 annui per campo vicentino seminativo e di € 600,00 annui per campo vicentino a vigneto) che era stato determinato dal CTU nel giudizio di primo grado.

Ci si duole poi che il CTU avrebbe utilizzato un canone calcolato secondo i coefficienti dell'apposita Commissione Provinciale per l'equo canone ancorché il canone di equo affitto basato sui redditi dominicali risultanti dal catasto del 1939 ex articoli 9 e 62 della L. n. 203/1982 fosse stato travolto dalla sentenza n. 318 del 5.7.2002 della Consulta, che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale per irrisorietà del compenso del concedente, sicché si doveva avere riguardo al canone liberamente stabilito dalle parti.

Ulteriormente i ricorrenti principali lamentano che Sergio Bertuzzo sia stato condannato a pagare al fratello Piergiorgio anche la quota dei frutti degli attrezzi agricoli e del fabbricato agricolo, che invece dovevano ancora ritenersi da lui utilizzati in forza del prorogato contratto di affitto, e che non si sia tenuto conto che anche Piergiorgio Bertuzzo aveva avuto in uso l'abitazione urbana con l'annesso fondo rustico di un campo vicentino e mezzo, facente parte anch'esso della massa ereditaria.

Ci si duole, poi, del fatto che nel calcolo della metratura del primo piano dell'abitazione di Aldo Bertuzzo, che sarebbe stata identica a quella speculare dell'abitazione di Piergiorgio Bertuzzo, e che pertanto sarebbe stato erroneamente determinato il valore del compendio ereditario.

Sostengono, infine, i ricorrenti principali, di non avere impugnato la sentenza di primo grado e le quantificazioni dei frutti dei fondi rustici effettuate in primo grado dal CTU Boron, in quanto la sentenza del Tribunale di Vicenza, in linea con le indicazioni delle parti e del CTU, ed a differenza della sentenza di secondo grado, non aveva previsto conguagli tra i condividenti.

Il primo motivo del ricorso principale é in parte inammissibile ed in parte infondato.

Anzitutto é inammissibile nella parte in cui pur lamentandosi violazioni di legge in rapporto alla L. n. 203/1982, in realtà si pongono a base della censura questioni nuove, richiedenti nuovi accertamenti in fatto, che non

risultano minimamente trattate dall'impugnata sentenza, quali quella della mancata disdetta e conseguente proroga automatica del contratto quindicennale di affitto di fondi rustici concluso dal *de cuius* con il figlio Sergio Bertuzzo l'8.1.1987, quella dell'inclusione nello stesso degli attrezzi agricoli e del fabbricato agricolo i cui frutti sono stati conteggiati dal CTU, e quella della coltivazione e percezione di frutti da parte di Piergiorgio Bertuzzo dal fondo attiguo alla sua abitazione, senza indicare come e con quale atto tali questioni sarebbero state proposte dai ricorrenti principali nei precedenti gradi di giudizio.

In proposito, quindi, va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "*ex actis*" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi *ex multis* Cass. 23.8.2025 n. 23761; Cass. 24.1.2019 n. 2038).

La violazione delle disposizioni della L. n. 203/1982 lamentata, pertanto, si fa discendere non dalla ricostruzione in fatto che é stata compiuta dall'impugnata sentenza, che ha ritenuto cessata l'efficacia del contratto di affitto concluso nel 1987 dal *de cuius* col figlio Sergio nel 1987 alla sua naturale scadenza di quindici anni, accompagnata dalla restituzione della quota dei canoni spettante al coerede Piergiorgio Bertuzzo alla scadenza del 10.11.2002, ma da una ricostruzione in fatto diversa, che presuppone una proroga alla scadenza di quel contratto, che non é stata tempestivamente allegata e che non può essere accertata in fatto in sede di legittimità.

Inammissibile, perché meritevole, e comunque a sua volta nuova, è la censura relativa all'errata metratura del primo piano dell'abitazione di Aldo Bertuzzo.

Infondata è poi la doglianza sulla misura del canone di affitto percepibile da terzi, determinata dal CTU Boron nel giudizio di primo grado, ed utilizzata poi dalla sentenza impugnata al fine di condannare Sergio Bertuzzo a restituire a Piergiorgio Bertuzzo la quota dei frutti dei beni ereditari da lui solo percepiti, posto che tale misura non è stata messa in discussione da Sergio e Aldo Bertuzzo, né da Piergiorgio Bertuzzo nel corso delle operazioni peritali, nelle conclusioni del giudizio di primo grado e neppure con l'appello principale o con quello incidentale, ragione per la quale la sentenza impugnata, a pagina 9 ultimo capoverso, ha indicato che la valutazione del CTU non era stata fatta oggetto di critica.

Pur essendo risultato vittorioso Sergio Bertuzzo sulla riconvenzionale di Piergiorgio Bertuzzo di rendiconto e restituzione dei frutti dei beni ereditari goduti dal fratello Sergio in via esclusiva nella sentenza di primo grado, che sul punto, così come sulla divisione del denaro liquido rimasto sui conti del defunto non aveva provveduto, a fronte della riproposizione nell'appello principale di Piergiorgio Bertuzzo delle suindicate domande riconvenzionali, Sergio Bertuzzo avrebbe dovuto con l'appello incidentale contestare gli importi dei frutti dei terreni agricoli che erano stati stimati dal CTU in primo grado per l'eventualità che quelle riconvenzionali fossero accolte, non potendo limitarsi a confidare che anche il giudice di secondo grado non provvedesse su di esse ritenendo che tutte le parti, con le loro domande, avessero manifestato la volontà di evitare qualsiasi conguaglio sia in ordine alla divisione dei beni mobili ed immobili del compendio ereditario, che in ordine al godimento in via esclusiva da parte di singoli coeredi di beni ereditari fruttiferi.

Il CTU Boron, comunque, nel fissare in € 150,00 annui per campo vicentino seminativo e in € 600,00 annui per campo vicentino a vigneto,

non ha determinato il canone che sarebbe stato ricavabile dall'affitto a terzi dei terreni agricoli del defunto secondo i coefficienti dell'apposita Commissione Provinciale per l'equo canone, o secondo la previsione dell'art. 9 e dell'art. 62 della L.n.203/1982 colpite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 5.7.2002, ma in base a parametri di mercato.

Per effetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta citata, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, disciplinate dall'art. 9 della L. 3.5.1982 n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti, ai sensi dell'art. 62 della L. n. 203 del 1982, a norma del R.D.L. 4.4.1939 n. 589, per cui il canone dovuto dalla parte conduttrice nei contratti di affitto di fondi rustici è unicamente quello stabilito liberamente tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del 2002; non è, pertanto, consentito al giudice — in attesa di un'eventuale nuova disciplina della materia — determinare un canone equo in sostituzione di quello voluto dalle parti o definitivamente accertato dal giudice (vedi in tal senso Cass. 12.4.2011 n.8413; Cass. 11.11.2007 n.23931), ma è senz'altro ammissibile, in mancanza di contratti di affitto di fondi rustici in essere, la determinazione del canone ricavabile dall'affitto dei terreni agricoli ereditari a terzi sul mercato, tanto più che l'importo così stimato dal CTU in primo grado ed usato poi dalla sentenza impugnata, non è stato tempestivamente contestato dalle parti.

In ogni caso in tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, e naturalmente anche dei loro frutti, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da

adeguata e razionale motivazione (Cass. 11.9.2020 n. 18909; Cass. 15.2.2002 n. 7059).

1A) Con il primo articolato motivo, il ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1032, 1051, 1052 e 1053 c.c., con riferimento all'individuazione della soluzione divisionale n. 3 in luogo di quella di cui al n. 5, atteso che dai documenti prodotti nel giudizio di prime cure si evinceva la possibilità di realizzare un autonomo passaggio carrabile per la parte di proprietà spettante ad Aldo Bertuzzo, senza la necessità di costituire una servitù di transito a carico della porzione immobiliare assegnata al ricorrente incidentale. Peraltro, detta servitù sarebbe stata dalla Corte distrettuale imposta illegittimamente, stante la non interclusione, neppure in via relativa, del fondo assegnato al coerede Aldo Bertuzzo; il ricorrente incidentale denuncia, altresì, in relazione all'art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., l'*error in iudicando* in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale per violazione degli articoli 116 c.p.c., 2700 e 2714 c.c., e, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., l'omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia, per non avere detta Corte tenuto conto della valenza probatoria dei documenti prodotti in giudizio, che, in quanto pubblici, erano pienamente comprovanti le circostanze e gli elementi in essi contenuti.

2A) Con il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1032 c.c., per non avere la Corte distrettuale previsto, a fronte dell'imposizione della servitù coattiva di passaggio a carico del fondo a lui assegnato, il versamento, in suo favore della relativa indennità, di cui all'art. 1032 c.c..

3A) Con la terza doglianza, il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 713 e 1111 c.c. e, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.,

l'omesso esame di elemento decisivo della controversia, giacché la pronuncia in questa sede gravata, prevedendo la costituzione della servitù a carico del fondo del resistente, non avrebbe realizzato per una parte della massa ereditaria la divisione, creando una commistione di diritti e poteri sul medesimo bene che ne limiterebbe il godimento da parte del titolare della proprietà e che imporrebbe al titolare del fondo dominante, per l'esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio, di venire continuamente a contatto con il proprietario del fondo servente.

I tre motivi di ricorso incidentale fatti valere da Piergiorgio Bertuzzo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al fatto che la sentenza di secondo grado, sul punto conforme a quella di primo grado, abbia optato per il progetto di divisione n. 3 predisposto dal CTU Boron.

Esso lascia tra le porzioni con immobile ad uso abitativo in Comune di Montegalda, assegnate ad Aldo Bertuzzo e Piergiorgio Bertuzzo, un unico accesso comune ad uso promiscuo sulla via Capitelli, ed impone al fondo di quest'ultimo l'esistente servitù di passaggio su parte del terreno assegnato per raggiungere da tale via l'abitazione assegnata ad Aldo Bertuzzo, peraltro senza attribuirgli un'indennità per la servitù coattiva costituita nonostante la mancanza di interclusione assoluta, o relativa, del fondo assegnato ad Aldo Bertuzzo, e frustrando altresì il diritto di Piergiorgio Bertuzzo ad ottenere una divisione totale dei fondi con le sovrastanti abitazioni.

Si assume che i giudici di merito avrebbero dovuto optare, piuttosto, per il progetto di divisione n. 5 predisposto dal CTU Boron, che prevedeva invece la costituzione di una nuova servitù di accesso alla porzione assegnata ad Aldo Bertuzzo attraverso il passa carraio e pedonale che si sarebbe dovuto aprire dalla strada provinciale n. 20 Bacchiglione (via Borgo) e per il quale era stata già ottenuta documentazione fidefaciente di

fattibilità, e che avrebbe consentito quindi di non imporre servitù svalutanti sul fondo assegnato a Piergiorgio Bertuzzo.

I motivi sono infondati, perché la Corte distrettuale ha optato per il progetto divisionale n. 3 predisposto dal CTU Boron, confermando quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto tale soluzione, che riconosceva a ciascuno dei tre condividenti l'assegnazione di un'abitazione ed anche di terreno era immediatamente attuabile perché già esisteva in fatto da molti anni (é stata richiamata la foto 9 allegata alla CTU) la servitù di passaggio e carrabile sul più ampio terreno assegnato a Piergiorgio Bertuzzo per raggiungere dall'accesso di via Capitelli, del Comune di Montegalda, l'abitazione della villa bifamiliare assegnata ad Aldo Bertuzzo, e si evitava così il rischio che l'apertura del passo carraio dalla via provinciale per accedere autonomamente all'abitazione assegnata a quest'ultimo non fosse concessa (dovendosi distinguere un parere preventivo di fattibilità, dal rilascio effettivo dell'autorizzazione dell'apertura del passo carraio, dipendente da terzi e subordinata alla presentazione ed approvazione di un progetto di intervento concreto) lasciando in tal caso ad Aldo Bertuzzo un fondo intercluso. Si é inoltre evidenziato che la soluzione favorita non comportava la necessità di ulteriori lavori, con annessi costi, e permetteva quindi di evitare conguagli in denaro, mentre il progetto divisionale n. 5 avrebbe comportato costi per l'apertura del nuovo passo carraio e l'asservimento al passaggio del terreno più ridotto assegnato ad Aldo Bertuzzo. Si é poi spiegato, a pagina 9 nella sentenza impugnata, che nessuna indennità competeva a Piergiorgio Bertuzzo per la servitù di passaggio insistente sul terreno a lui assegnato per l'accesso all'abitazione di Aldo Bertuzzo, perché di tale peso si era già tenuto conto nell'assegnazione in suo favore di una più ampia porzione del terreno circostante le due abitazioni del villino bifamiliare, e che l'opzione era giustificata per una migliore organizzazione degli spazi

esterni del villino bifamiliare e per contenere al minimo le nuove opere rese necessarie dalla divisione.

La soluzione adottata, frutto di una valutazione di merito approfondita conforme ai principi normativi generali in tema di divisione, ha consentito quindi di comodamente dividere il compendio ereditario, alterando il meno possibile lo stato dei luoghi e riducendo al minimo le opere necessarie ed i relativi costi, ed il fatto che la divisione adottata non sia condivisa da Piergiorgio Bertuzzo, che la ritiene errata in quanto avrebbe lasciato in comproprietà l'ingresso e gravato parte del suo terreno con la servitù di passaggio pedonale e carrabile che conduce all'abitazione del fratello Aldo Bertuzzo, non significa che sia stato negato il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione (vedi in un caso analogo Cass. 11.10.2019 n. 25660), né che si possa sindacare la motivata valutazione di merito che é stata compiuta.

Questa Corte ha del resto evidenziato che il concetto di comoda divisibilità di un bene immobile, cui fanno riferimento gli articoli 720 e 1114 c.c., comprende sia la possibilità di un materiale frazionamento del bene, sia la possibilità di un frazionamento che non produca un notevole deprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso e che consenta, inoltre, la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessivi (vedi Cass. 16.4.1981 n. 2309: nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la indivisibilità con la sola motivazione che non era «concepibile» una coabitazione tra i condividenti).

Occorre ulteriormente osservare che pacificamente il villino bifamiliare con circostante terreno sito in Montegalda, che era oggetto di comunione ereditaria tra le parti, presentava già, da molti anni prima della divisione, l'asservimento di fatto di una porzione del terreno assegnato a Piergiorgio Bertuzzo al fine di consentire il passaggio pedonale e carrabile

dall'ingresso di via Capitelli fino all'abitazione poi assegnata ad Aldo Bertuzzo, per cui nel momento in cui essi sono stati frazionati in due porzioni, assegnate ai due fratelli, senza che siano state dettate disposizioni contrarie al permanere di quel passaggio, la servitù si é costituita automaticamente per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 comma 2° c.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato, che se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati e che tali condizioni possono realizzarsi anche quando la divisione sia stata disposta con sentenza (Cass. n. 18909/2020); in tal caso la pronuncia non viene in considerazione come statuizione costitutiva delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. 23.2.2024 n.4805; Cass. 9.5.2023 n. 12381; Cass. 10.5.2022 n. 14714).

Ne deriva che nessuna indennità era dovuta a Piergiorgio Bertuzzo per la costituzione di servitù coattiva in ragione dell'interclusione assoluta, o relativa del fondo assegnato ad Aldo Bertuzzo, perché la servitù di passaggio si é di fatto costituita per destinazione del padre di famiglia e ciò esclude il diritto all'indennizzo in aggiunta alla ragione già evidenziata nella sentenza impugnata, che della svalutazione del terreno assegnato a Piergiorgio Bertuzzo per l'esistenza su di esso della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della porzione assegnata ad Aldo Bertuzzo, si era già tenuto conto nella valutazione delle porzioni, attribuendo a Piergiorgio Bertuzzo compensativamente una più ampia superficie del terreno circostante il villino bifamiliare rispetto al fratello Aldo Bertuzzo. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026

Il Presidente

Giuseppe Tedesco